

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

4.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE POMERIDIANA DI MARTEDÌ 25 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifica al Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco (<i>Approvato con modificazioni</i>)	129
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, recante provvidenze per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito	131
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico	131
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti	132
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione tributaria	130
Sull'ordine del giorno	130

La riunione comincia alle 16.

COLOMBATI, *Segretario*, fa l'appello.

PRESIDENTE constata che la Commissione è in numero legale.

MOLFINO è spiacente che si sia potuto interpretare il suo intervento nella discussione relativa alla C. I. T. A. O. come una difesa di interessi particolari, e precisa che egli fu mosso unicamente dalla preoccupazione di un rialzo dei prezzi che ostacoli lo sviluppo dei traffici commerciali. Ad ogni modo, circa le critiche fatte ai privati esercenti dei trasporti in Africa Orientale, fa presente che detti esercenti non sono inquadrati dall'organizzazione sindacale del commercio.

PRESIDENTE dà atto al camerata Molfini delle sue precisazioni che saranno inserite nel verbale.

Discussione del disegno di legge: Modifica al Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco. (152)

FABBRICI, *Relatore*, precisa che le commissioni istituite con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, numero 2435, che disciplina i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di tabacco, sono organi giurisdizionali aventi carattere permanente ed obbligatorio. Sostanzialmente, si vuole evitare che, in qualsiasi ipotesi, la valutazione del tabacco venga sottratta alle commissioni, costituite da tecnici esperti, per essere deferita a periti occasionali. Col disegno di legge in esame, pertanto, mentre si dà alle commissioni una denominazione più rispondente alle loro funzioni, si stabilisce che la domanda di revocazione sia proposta alla commissione medesima che ha emanato la decisione, mentre all'autorità giudiziaria ordinaria resta la competenza per le azioni di nullità contro la detta decisione.

Ritiene opportuno proporre un emendamento alla prima parte dell'articolo 4 del decreto per sostituire alle parole « designati dalle Confederazioni nazionali fasciste » una dizione più larga che comprenda anche i rappresentanti di altri enti all'infuori delle Confederazioni — quali, ad esempio, quelli cooperativi — che pure inquadrano organismi collettivi. La dizione potrebbe, a suo avviso, essere sostituita con quella di « designati dalle associazioni nazionali fasciste ».

LANDI osserva che l'espressione proposta non risponde ad una terminologia giuridicamente esatta.

CAPRI CRUCIANI non crede opportuno sopprimere l'indicazione delle Confederazioni, che sono già organismi ben definiti, sostituendola con dizioni più generiche.

LANDI propone la dizione « designati dalle Confederazioni nazionali fasciste e associazioni professionali fasciste di categoria » dato che a queste ultime fanno capo, appunto, gli enti cooperativi.

FABBRICI, *Relatore*, concorda nella formulazione dell'emendamento come proposto dal camerata Landi.

MAZZINI trova strano che, ai sensi dell'articolo 2, sia data facoltà all'amministrazione dei monopoli di Stato di emettere un giudizio insindacabile sulla buona condotta morale e politica — oltre che sulla capacità tecnica — dei coltivatori. Questa facoltà dovrebbe, a suo avviso, essere esercitata unicamente dal Partito.

MOLFINO osserva che il giudizio emesso dall'amministrazione sarà indubbiamente una conseguenza di un precedente giudizio degli organi disciplinari del Partito.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo 1 del disegno di legge con l'emendamento proposto dal consigliere Landi: al primo comma dell'articolo 4 del decreto aggiungere dopo le parole: « designati dalle Confederazioni

nazionali fasciste » le altre « ed associazioni professionali fasciste di categoria ».

(È approvato).

Pone in discussione il successivo articolo 2.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE rileva che tre dei disegni di legge posti all'ordine del giorno, recanti i numeri 163, 164, 169, riguardano la conversione in legge di decreti legge emanati dal Governo posteriormente alla entrata in vigore della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, legge di cui ebbe l'alto onore di essere relatore, e che, all'articolo 18, limita la facoltà del Potere esecutivo — per quanto riguarda la promulgazione dei decreti-legge — ai soli casi eccezionali. Ora non crede si possa ravvisare il carattere di urgenza previsto dallo stesso articolo 18 nel caso dei tre citati disegni di legge. Uno fra questi, e precisamente quello recante provvidenze per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito, riguarda, è vero, uno stanziamento straordinario diretto a rafforzare l'efficienza del nostro glorioso esercito, ma dispone che l'erogazione avvenga attraverso un meccanismo finanziario ben congegnato, con svolgimento graduale. Quindi, anche in questo caso, sarebbe stato opportuno che alla Commissione del bilancio fosse stato presentato il provvedimento con la normale procedura del disegno di legge. Ad esso, peraltro, la Commissione si appresta a dare la sua entusiastica approvazione.

Farà presente quanto sopra a Sua Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Rinvio del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione tributaria. (163)

BRIZI, *Relatore*, domanda che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata.

PRESIDENTE ritiene che il disegno di legge possa essere discusso nella prossima riunione che avrà luogo il 4 maggio.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, recante provvidenze per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito. (164)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, riferendosi all'osservazione pregiudiziale fatta dal Presidente, è d'accordo con lui circa il carattere non urgente del provvedimento in esame dato che non siamo in uno stato di guerra guerreggiata. Rileva tuttavia che i provvedimenti cui il Regio decreto-legge si riferisce sono già in attuazione trattandosi dello stanziamento di 5 miliardi di cui due già impegnati.

Ritiene superfluo commentare il disegno di legge che, nella sua essenza, si rivela di notevole importanza. Si tratta di un impegno per dieci anni, per la complessiva somma di cinque miliardi, allo scopo di provvedere al potenziamento bellico del Paese. Il finanziamento avviene per mezzo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano). Per esso è prevista la garanzia dello Stato, da concedersi con decreto del Ministro delle finanze, e sono previsti inoltre una serie di impegni speciali con la Banca d'Italia e col predetto Consorzio per disciplinare le modalità delle operazioni di riscontro agli effetti delle loro ripercussioni sulla circolazione.

Non crede siano necessarie altre considerazioni per raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

FRIGNANI esprime il voto che dai finanziamenti richiesti da ditte assuntrici di provviste e di lavori contro cessione di crediti statali e per i quali il Ministro delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, non siano escluse le banche di interesse nazionale, gli istituti di credito di diritto pubblico ed ordinari in quanto tali finanziamenti siano a breve termine e rientrano, secondo la legge bancaria fascista, nel campo proprio all'attività di tali istituti.

BRUNI è d'accordo. Rileva ad ogni modo che questo articolo contempla una facoltà che non è esclusiva.

PRESIDENTE ritiene che la Commissione possa accogliere il voto espresso dal camerata Frignani.

(La Commissione approva).

Pone in discussione l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico. (166)

MEZZETTI NAZARENO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame ha per argomento finalità fondamentale di ordine finanziario e fiscale. Il giuoco del lotto costituisce una sostanziale risorsa per le finanze dello Stato, e per conseguenza è stata logica la preoccupazione dell'amministrazione delle finanze di fronte alla discesa degli introiti verificatasi con l'anno finanziario 1936-37. La ragione di tale discesa è stata individuata soprattutto nelle seguenti cause: istituzione delle 3 grandi lotterie nazionali, deficienza di moneta liquida, lotto clandestino. Con l'attuale disegno di legge si è cercato di riparare alle influenze di queste cause, adottando provvedimenti sia dal punto di vista della organizzazione tecnica interna, sia dal punto di vista delle forze esterne all'organizzazione che influivano su questo risultato deficitario. Sono stati disposti in conseguenza una serie di provvedimenti comprendenti 10 titoli e 136 articoli. Tra questi segnala l'aggiunta di due nuove ruote, quella di Cagliari e quella di Genova, ed inoltre la nuova organizzazione data a tutto il funzionamento del giuoco del lotto, sottoposta ora al controllo dell'Amministrazione dello Stato, che disciplina sia il portamento morale sia la preparazione tecnica dei suoi funzionari per i quali è anche richiesto un periodo di prova ed il superamento di esami.

Trattandosi di un provvedimento opportuno, sia dal punto di vista dei risultati finanziari, sia dal punto di vista della organizzazione interna, non ha osservazioni da fare al disegno di legge e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti. (169)

PESENTI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge del Ministero delle finanze sottoposto all'esame della Commissione chiede la conver-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sione in legge del decreto 4 aprile 1939-XVII, n. 577, recante alcune variazioni apportate allo stato di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri nonché ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39.

Tali variazioni si sono rese indispensabili ed hanno conseguentemente richiesto provvedimenti di carattere eccezionale per l'urgenza manifestatasi di fronte a nuovi o maggiori oneri di carattere indilazionabile e di fronte alla necessità di integrazione di fondi per assicurare il funzionamento normale di alcuni servizi. Conoscendo la gestione delle pubbliche amministrazioni, il provvedimento non può certamente riuscire nuovo poichè è naturale che nel corso di un esercizio emergano fatti che possono mutare, talora anche profondamente, le previsioni fatte e richiedono spostamenti ed assegnazioni di fondi per far fronte ad emergenze di carattere urgente.

Assicura che le spese sono tutte giustificate e che tutti gli spostamenti corrispondono ad inderogabili necessità della finanza e

rientrano tutti nel programma di espansione nazionale che il Governo persegue.

Esamina partitamente le variazioni e le maggiori assegnazioni elencate nella relazione del Ministero delle finanze, constatando che la differenza tra gli aumenti e le diminuzioni negli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 1938-39 risulta di 1239 milioni in cifra tonda, alla quale fa però riscontro una maggiore entrata di 203 milioni, per cui la differenza rimane di solo 1036 milioni, ed elenca le più importanti voci che si riferiscono alle maggiori entrate ed alle maggiori spese.

Propone che il disegno di legge sia approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(*È approvato*).

PRESIDENTE avverte che la discussione dei disegni di legge elencati nell'ordine del giorno è esaurita.

La riunione termina alle 17.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modifica al Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco. (152)

ART. 1.

Gli articoli 1, 2 e 4 del Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, sono così modificati:

« *Art. 1.* — I rapporti fra i titolari di concessioni speciali di coltura del tabacco per le manifatture di Stato e per esportazione ed i coltivatori sono regolati da contratti di durata uguale a quella della licenze di coltivazione, la efficacia dei quali rimane subordinata, ai sensi dell'articolo 2, al nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per quanto riflette la persona del coltivatore.

« I contratti sono depositati con la domanda di concessione speciale di cui agli articoli 85 e 104 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni ».

« *Art. 2.* — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di comunicare al concessionario ed al coltivatore, prima che si inizino le operazioni di trapiantamento, quali tra coloro che sono stati designati per condurre la coltivazione non soddisfino, a suo giudizio insindacabile, ai requisiti della buona condotta morale e politica e della necessaria capacità tecnica.

« Eguale facoltà spetta all'Amministrazione, anche durante il corso dei contratti, al termine di ogni campagna, quando i coltivatori, a suo giudizio insindacabile, non abbiano tenuto buona condotta morale e politica o non abbiano dato prova di possedere la necessaria capacità tecnica ».

« *Art. 4.* — La risoluzione delle controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali

e delle concessioni per esportazione è deferita a commissioni arbitrali, istituite presso le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi e composte da un funzionario tecnico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che le presiede, e da due esperti, designati dalle Confederazioni nazionali fasciste ed associazioni professionali fasciste di categoria, nelle quali sono inquadrare le parti a cui la controversia si riferisce.

« I membri, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze; il Direttore generale dei monopoli di Stato nomina il segretario della commissione e la persona che, occorrendo, ne faccia le veci.

La commissione decide come arbitro amichevole compositore.

Le domande di revocazione o di nullità delle decisioni della commissione arbitrale si propongono nel termine di quindici giorni.

« La domanda di revocazione è proposta alla commissione medesima che ha pronunciato la decisione.

« La domanda di nullità è proposta avanti l'Autorità giudiziaria competente per valore e per territorio. Quando sia dichiarata la nullità della decisione della commissione arbitrale, il giudizio sulla valutazione del tabacco è rimesso alla commissione medesima ».

ART. 2.

Il Governo del Re Imperatore è autorizzato ad emanare le altre norme relative al funzionamento ed alla procedura delle Commissioni.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, recante provvidenze per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito. (164)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, recante provvidenze per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Conversione in legge, con modificazioni, del
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI,
n. 1933, riguardante la riforma delle leggi
sul lotto pubblico. (166)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Qualora tanto sulla matrice che sulla figlia, oppure soltanto sulla matrice sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata s'intende fatta per la ruota di Roma ».

« Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata s'intende fatta per la ruota indicata in matrice ».

All'articolo 49, primo comma, n. 1, dopo la lettera c) è aggiunto:

d) non supera L. 45,000 . . L. 350

La lettera d) diventa e).

Allo stesso articolo 49, secondo comma, n. 2, dopo la lettera e) è aggiunta:

f) non supera L. 50,000 . . L. 1100

La lettera f) diventa g).

All'articolo 54, primo comma, lettera b), dopo le parole: « generi alimentari », sono aggiunte le altre: « e generi ».

All'articolo 85 in fine del quarto comma, sono aggiunte le parole: « per metà; l'altra metà di dette spese sarà a carico dell'aiuto ricevitore ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti. (169)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti.